



**COMUNE DI USSASSAI**  
**PROVINCIA DELL'OGLIASTRA**

**DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE**

<b>N. 25</b> <b>Del 01/07/2013</b>	<b>OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE 2013-2015.</b>
---------------------------------------	--

L'anno duemilatrecento il giorno uno del mese di luglio alle ore 16,30, nella sala delle adunanze del Comune convocata regolarmente la Giunta Municipale con la presenza dei signori:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
DEPLANO GIAN BASILIO	SINDACO	SI
PUDDU EVALDO PASQUALE	ASSESSORE	NO
DEPLANO ADALBERTO	ASSESSORE	SI

Totale Presenti **2**  
Totale Assenti **1**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): **SEGRETARIO Dott. Giacomo Mameli**.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita la Giunta Municipale a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

## LA GIUNTA MUNICIPALE

**RILEVATA** la propria competenza in merito all'adozione del provvedimento, a norma del combinato disposto degli articoli 42 e 48 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

**VISTO** l'articolo 39, comma 1, della Legge n. 449/1997, a norma del quale: *“Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.”*

**VISTO** l'articolo 91 del Decreto Legislativo 267/2000, il quale al 1° comma testualmente recita: *“Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.”*

**VISTO** l'articolo 6 del Decreto Legislativo 165/2001, il quale dispone: *“Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate ... previa verifica degli effettivi fabbisogni...”* (1° comma); *“Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si provvede periodicamente e comunque a scadenza triennale ...”* (3° comma); *“Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n° 449...”* (4° comma);

**VISTO** l'articolo 19, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone: *“A decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n° 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano adeguatamente motivate”;*

**VISTO** l'art. 1 comma 102 della Legge n. 311 del 2004 il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1 , comma 2, e all' articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;

**VISTO** l'art. 76 comma 2 del D.L. 112/2008 convertito dalla legge 06 agosto 2008, n 133 mantiene sostanzialmente immutato il comma 562 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) stabilendo fino al 2013 la possibilità di effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato entro il tetto delle cessazioni verificatesi nell'anno precedente e prevedendo un limite di spesa non superiore al 2004;

**VISTO** l'art. 4 *ter* comma 11 del D.L. 16/2012 convertito dalla Legge 44/2012, che stabilisce che *“All'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, le parole: “dell'anno 2004” sono sostituite dalle seguenti: “dell'anno 2008”;*

**VISTO** l'art. 14 comma 9 del D.L. 78/2010 convertito dalla L. 122/2010 nel quale è stabilito che: *“Il comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e' sostituito dal seguente:*

*“E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e' pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno*

*precedente". La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010."*

**VISTO** l'articolo 79, comma 2, del vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 23.12.2010, il quale in merito alla programmazione del fabbisogno del personale, reca la seguente disposizione: "*La sua approvazione e relative variazioni sono di competenza della Giunta Comunale ... omissis*";

**DATO ATTO** che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 16.10.2008 si è riprogrammata la dotazione organica dell'ente;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 16.10.2008 si è proceduto a programmare le assunzioni annuali e triennali per il triennio 2008-2010;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2011 si è proceduto a programmare il fabbisogno di personale dell'Ente per il triennio 2011-2013;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 05.03.2012 si è proceduto a programmare il fabbisogno di personale per il triennio 2012-2014;

**DATO ATTO** che il comune di Ussassai avendo una popolazione inferiore a mille abitanti non è soggetto al rispetto del patto di stabilità;

**VERIFICATO** che nel corso del 2013, 2014 e 2015 non sono previste cessazioni a qualsiasi titolo;

**ACQUISTI** i pareri previsti dall'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli EE.LL. di seguito riportati;

Tanto Premesso e considerato,

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme previste dalla legge,

## **DELIBERA**

**DI APPROVARE** la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2013-2015 come dettagliatamente sotto indicato:

- |           |   |
|-----------|---|
| anno 2013 | nessuna previsione di cessazione di rapporto di lavoro, con conseguente nessuna previsione di assunzione; |
| anno 2014 | nessuna previsione di cessazione di rapporto di lavoro, con conseguente nessuna previsione di assunzione; |
| anno 2015 | nessuna previsione di cessazione di rapporto di lavoro, con conseguente nessuna previsione di assunzione. |

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO COMUNALE
DEPLANO GIAN BASILIO	Dott. Giacomo Mameli

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000**

**Dott. Gian Basilio Deplano**

Il sottoscritto Segretario comunale **ATTESTA** che copia della presente deliberazione:

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **14/07/2013**

~~~~~